Corte d'Appello di Palermo, Sezione Seconda Civile - 08/04/2021, n. 523. Pres. Lupo. Est. Terramagra.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 19 giugno 2013, Lo. Vi. convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Palermo, Se. Et. e Ma. El. premettendo di aver espletato, su incarico ed in favore dei convenuti, attività professionale consistente nella progettazione e nella direzione dei lavori di manutenzione ordinaria e di rifacimento degli impianti dell'appartamento di loro proprietà sito in Palermo, Via G. M.;

che tali lavori erano stati eseguiti dalla Soc. Coop. Nuovi Orizzonti a r.l., cui i convenuti si erano impegnati a corrispondere il complessivo prezzo di euro 73.810,00 (euro 61.000,00 + I.V.A.), come attestato dall'atto di transazione datato 20/02/2013; che, per i compensi relativi all'anzidetta attività, egli aveva emesso la fattura n. 5 dell'11 marzo 2013, inviata ai debitori unitamente al prospetto denominato "calcolo parcella ai sensi dell'art. 39 del decreto 20 luglio 2012, n. 140" mediante lettera raccomandata del 12/03/2013, della quale aveva vanamente chiesto il saldo di euro 10.696,40.

Chiese, pertanto, la condanna dei convenuti a corrispondergli gli anzidetti compensi.

I convenuti negarono di avere conferito all'attore sia l'incarico di progettazione che di direzione dei lavori e chiesero, da una parte, il rigetto delle domande dell'attore e, dall'altra, in via riconvenzionale, che questi fosse condannato a risarcire loro la complessiva somma di euro 27.000,00, dei quali euro 11.000,00 per danni patrimoniali ed euro 16.000,00 per danni non patrimoniali.

Assunte le prove orali e disposte indagini tecniche, con la sentenza del 4 gennaio 2018, il Tribunale di Palermo condannò i convenuti al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 479,15, oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda a soddisfo; compensò per intero le spese di lite tra le parti e pose a carico dell'attore, che le aveva anticipate, le spese per la C.T.U.

Con citazione del 25 gennaio 2018, Lo. Vi. ha interposto gravame, chiedendo la riforma della sentenza.

Gli appellati hanno resistito all'impugnazione, chiedendone il rigetto.

Senza incombenti istruttori, la causa è stata posta in decisione il 23 ottobre 2020, nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 comma VIII del D.L. 34/2020, convertito in L.77/2020, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per priorità logica va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, sollevata dagli appellati, in quanto strutturata con modalità difformi dai parametri di cui all'art. 342 c.p.c., nel testo novellato dalla L. 134/2012.

L'eccezione è infondata.

Parte appellante ha sufficientemente illustrato le parti della sentenza che intendeva impugnare, tant'è che, dal tenore complessivo dell'atto di gravame è possibile individuare i passi della motivazione che intendeva sottoporre a critica- e comprendere quale decisione alternativa si riproponeva di ottenere.

Ha indicato gli errori in cui sarebbe incorso il Tribunale nel rigettare la domanda, richiamando l'inesatta interpretazione delle prove testimoniali e documentali, dalle quali emergeva che egli aveva svolto la prestazione professionale per la quale chiedeva i compensi e l'entità del pregiudizio economico da lui subito.

Ha, poi, sufficientemente enucleato le parti del provvedimento che riteneva errate in diritto e che avrebbero determinato l'erronea declaratoria di rigetto delle sue domande.

E tanto è sufficiente a sottrarre l'appello alla denunciata censura.

Nel merito, con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente affermato che egli non aveva svolto alcuna prestazione professionale in favore degli appellati, nonostante sia le prove per testi che quelle documentali, con particolare riferimento alla missiva del 5 dicembre 2012, rendessero conto del

conferimento dell'incarico di direttore dei lavori da eseguirsi presso l'immobile di via M. in Palermo, di proprietà degli appellati e oggetto di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Allega, pertanto, l'ingiustizia della decisione derivante dalla totale obliterazione degli elementi probatori che, ove correttamente valutati, avrebbero condotto all'integrale accoglimento delle sue domande, oltre che l'obiettiva carenza e censurabilità del procedimento logico-giuridico che ha portato, sulla base degli elementi probatori acquisiti, al convincimento censurato.

Il motivo è fondato.

Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, "il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità "(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3016 del 10/02/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1244 del 04/02/2000; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2345 del 01/03/1995).

Tanto premesso, si osserva che l'appellante ha certamente espletato, su incarico dei convenuti, l'attività professionale di progettazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi presso l'immobile di via G. M. in Palermo, redigendo la documentazione prodotta ai nn. 7,8,9,10 e 11 del proprio fascicolo di parte.

Si tratta della relazione cronistoria dei lavori con elaborati grafici; del computo metrico estimativo (preventivo lavori iniziale); della perizia di variante-computo metrico estimativo (consuntivo lavori); della perizia di variante -analisi dei nuovi prezzi (consuntivo lavori) e della perizia di variante-quadro di raffronto (tra previsioni iniziali e consuntivo lavori).

È pacifica tra le parti, la preesistenza ai lavori di rapporti interpersonali di amicizia che hanno indotto i Se.-Ma. ad affidare al Lo. anche l'incarico di reperire un'impresa per la loro esecuzione, individuata nella Soc. Coop. Nuovi Orizzonti.

Ciò che è controverso è l'affidamento al Lo. anche del ruolo di direttore dei lavori, i cui compiti, com'è noto, consistono nel vigilare sull'andamento dei lavori per conto del committente, dal quale viene direttamente incaricato e al quale risponde; fare rispettare le disposizioni contrattuali concordate con le imprese e gli artigiani; impartire le necessarie prescrizioni tecniche per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, sulla scorta di quanto emergente dagli elaborati progettuali ufficiali e, nel rispetto delle norme tecniche vigenti e presiedere alla correttezza tecnica delle lavorazioni.

Nella sostanza, il Direttore dei Lavori deve tutelare gli interessi del committente, a cui risponde del suo operato, durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

Nel caso di specie, al fine di dimostrare l'avvenuto conferimento dell'incarico di direttore dei lavori, oltre di progettista, il Lo. aveva articolato, innanzi tutto, una prova testimoniale.

Dalle dichiarazioni rese dai due testi Ag. Al. ed Ab. Fr. operai della Soc. Coop. Nuovi Orizzonti a r.l., che era stata indicata proprio dal Lo. agli appellati quale impresa idonea all'esecuzione delle opere, e che svolsero materialmente i lavori hanno riferito che, durante l'arco temporale compreso tra il mese di febbraio e il mese di ottobre 2012, i lavori furono diretti solo dall'appellante, il quale si recò nel cantiere quasi ogni giorno, sia per dare loro le istruzioni e le direttive verbali, a volte mostrando loro il progetto

cartaceo e/o il disegno di quello che andava fatto, sia per controllare lo stato di avanzamento dei lavori via via eseguiti.

Hanno concordemente riferito che gli appellati si recarono raramente in cantiere (il teste Ag. ha precisato di avere riscontrato la loro presenza sui luoghi solo tre volte) e che in quelle occasioni si rivolsero solo all'appellante e non agli operai; di non avere ricevuto dai committenti alcuna direttiva e che non ebbero impartita alcuna disposizione.

Il Tribunale, però, dopo avere riconosciuto che i testi avevano confermato che i lavori erano stati diretti dall'Arch. Lo., inspiegabilmente non ha valorizzato tali deposizioni e si é limitato alla sintetica affermazione che i testi nulla avevano riferito in ordine al conferimento dell'incarico.

Il primo giudice ha anche ingiustamente sottovalutato la portata indiziaria della missiva del 05/12/2012, redatta dall'odierno difensore delle parti appellate e dalle medesime sottoscritte dove si legge che "...nel mese di novembre 2011 i coniugi Se. incaricavano il Sig. Vi. Lo. per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria con rifacimento degli impianti idrico ed elettrico, nuovo impianto termico, rimozione e rifacimento di alcuni tramezzi relativi ai servizi, tinteggiatura d'infissi, di pareti e lucidatura pavimenti esistenti, relativamente ad un appartamento per civile abitazione sito a Palermo in via M.".

Poiché l'incarico non poteva avere ad oggetto l'esecuzione materiale dei lavori, affidati alla Cooperativa, deve ragionevolmente presumersi che con l'espressione " esecuzione dei lavori" debba intendersi l'incarico conferito al Lo. di direzione e di vigilanza delle opere manutentive, come si desume dal complessivo tenore letterale della missiva.

Si pensi alla parte in cui gli appellati discutono con il Lo. delle varianti in corso d'opera che avevano determinato un incremento dei costi, cui non intendevano prestare adesione; alla parte in cui richiamano l'assenza di alcun accordo scritto idoneo a giustificare un aumento dei costi e l'inesistenza di successivi computi metrici rispetto a quelli preesistenti; a quella in cui gli rimproverano la mancata esecuzione a regola d'arte

dei lavori espressamente indicati nella missiva (in prevalenza riguardanti gli impianti) e il mancato rilascio della certificazione di conformità degli impianti medesimi di cui al D.M. 37/2008, modificato dal decreto 19 maggio 2010.

Tale decreto, che regolamenta l'attività di impiantistica, prevede che, al termine dei lavori l'impresa installatrice sia tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità alla legge, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità delle strutture.

Nel caso in esame, se l'incarico conferito al Lo. fosse stato solo quello di progettare le opere, come sostenuto dagli appellati, non si comprende a che titolo i Ma.-Se. si dolgano proprio con l'appellante della non corretta esecuzione dei lavori; né trova altrimenti spiegazione la doglianza concernente il mancato rilascio dei certificati di conformità degli impianti rivolta all'appellante anziché all'impresa installatrice.

Ciò trova una sua logica spiegazione nel fatto che nei lavori che prevedano ad esempio interventi mirati al miglioramento del rendimento energetico, la nomina del direttore dei lavori diviene necessaria in quanto egli, come descritto dall'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 192/2001, alla consegna dei lavori, sarà chiamato ad asseverare quanto eseguito e che tali lavori sono stati realizzati in conformità al progetto e alla relazione tecnica.

Rilevante è poi la rimostranza finale, contenuta in calce alla missiva, circa la responsabilità in cui sarebbero incorsi il Lo. e l'impresa appaltatrice per il mancato completamento dei lavori, nonché per i danni subiti per l'esecuzione delle opere, fonte di responsabilità da fare valere davanti alla competente autorità.

La minacciata azione legale per i danni subiti rivolta anche al Lo. non può che trovare la propria giustificazione nella funzione dal medesimo svolta quale DL, il quale deve vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, dai cui deriva anche la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, avendo anche assunto l'incarico di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.

Il Lo. si è recato quasi quotidianamente sul cantiere; ha dato direttive verbali agli operai e istruzioni su come eseguire le opere, mostrando loro anche il progetto e il disegno degli obbiettivi da raggiungere; ha controllato i lavori che di volta in volta erano eseguiti.

I testi hanno dichiarato che i proprietari dell'appartamento mai hanno rivolto loro direttive e che se avevano qualche delucidazione a proposito dei lavori si rivolgevano direttamente al Lo..

Pertanto, sulla scorta di una valutazione complessiva di tutti gli elementi emergenti dal processo e della loro logica combinazione, può senz'altro affermarsi che il Lo. abbia svolto la funzione di direttore dei lavori nell'ambito del cantiere.

Ne segue che la sentenza di primo grado è viziata non solo per la mancanza di qualunque spiegazione logica circa l'omesso conferimento di valenza probatoria alle deposizioni testimoniali, ma perché non ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto priva di pregio la produzione documentale dell'appellante.

Passando alla determinazione del compenso da liquidare, poiché l'incarico è stato conferito in forma verbale, in difetto di prova circa l'accordo delle parti sul compenso, può aversi riguardo alla consulenza tecnica espletata in prime cure.

Il consulente, ha preliminarmente accertato il costo complessivo dei lavori effettuati presso l'immobile degli appellati, avuto riguardo alla documentazione in atti e ai rilievi tecnici eseguiti in sede di sopralluogo, che attestano che il costo delle lavorazioni ammonta ad euro 62.173,28, oltre iva, stima prossima alla spesa concordata dall'appellata e dall'impresa appaltatrice in sede di transazione.

Ha poi tenuto conto della complessità e specificità della prestazione, suggerendo tre diverse soluzioni, a seconda che si tenga conto o meno anche dell'attività connessa della direzione dei lavori.

Poiché l'istruttoria ha accertato che anche tale prestazione debba essere compresa tra le voci da liquidare, tenuto conto di quanto accertato dal c.t.u., della durata complessiva dei

lavori, della natura e della quantità delle prestazioni effettuate, può accedersi alla determinazione dei compensi di cui allo "Scenario 1" del prospetto elaborato dal consulente a pag. 13 della c.t.u.

Può pertanto liquidarsi al c.t.u. la somma complessiva di euro 6.847,16, oltre CNPAIA e Iva come per legge dovuti.

La sentenza va, quindi, riformata.

Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio che ha registrato la soccombenza degli appellati, le spese del doppio grado vanno poste a loro carico e liquidate, quanto al primo grado, in complessivi euro 2.738,00, oltre rimborso spese generali, CPA e iva e, quanto al secondo grado, in euro 3.118,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo; sentite le parti; in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Palermo, in data 4 gennaio 2018, appellata da Lo. Vi., nei confronti di Se. Et. e Ma. El., con citazione notificata il 25 gennaio 2018, condanna gli appellati al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 6.847,16, oltre CNPAIA e iva, come per legge dovuti.

Condanna Se. Et. e Ma. El. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di Lo. Vi., liquidate quanto al primo grado, in complessivi euro 2.738,00, oltre rimborso spese generali, CPA e iva e, quanto al secondo grado, in euro 3.118,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello del 5 marzo 2021.

Depositata in cancelleria il 08/04/2021